NORME URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE E DI RAPPORTI FINANZIARI TRA LO STATO E LE REGIONI

Art. 25

Misure in materia sanitaria

A decorrere dall'esercizio finanziario 1990 e' abrogato il secondo comma dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. Il termine di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' differito al 30 giugno 1990. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, vengono definiti criteri uniformi per la fissazione dei valori minimi nazionali delle tariffe e dei diritti spettanti al Servizio sanitario nazionale per prestazioni non di diritto, rese a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, rispettando il principio del pagamento dei servizi resi secondo il costo reale, nonche' tenendo conto del valore economico delle operazioni di riferimento. Fino al 30 giugno 1990 non si fa luogo ad aumenti del prezzo delle specialita' medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale. Per il periodo successivo il prezzo dei farmaci e' determinato dal CIP, integrato dai Ministri della sanita' e del bilancio e della programmazione economica. Presso il Ministero della sanita' e' istituito l'osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie sanitarie come articolazione del sistema informativo sanitario per la effettuazione di rilevazioni, studi e controlli nel settore dell'acquisto dei beni e servizi, con particolare riguardo ai beni di largo consumo, ai farmaci e presidi di uso ospedaliero, alle apparecchiature e agli strumenti di alta tecnologia. I dati relativi alle rilevazioni sono pubblicati ogni tre mesi a cura del Ministero della sanita'. Nell'ambito dell'osservatorio e' istituito l'albo dei fornitori. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono stabiliti criteri in materia di acquisti e approvvigionamento di beni e servizi, da ispirare ai principi di garanzia delle nomative vigenti presso il Provveditorato generale dello Stato per le forniture alle amministrazioni pubbliche statali. A decorrere dal 1 gennaio 1990 la misura del contributo di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' fissata nella aliquota del 6,5 per cento del premio incassato nell'anno precedente dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni. L'aliquota di cui sopra si applica sui premi incassati, escluse le tasse e le imposte, depurati degli oneri di gestione determinati annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 123 del testo

unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanita', sono determinate le modalita' e i tempi con i quali le imprese assicuratrici effettuano il versamento del contributo di cui al comma 6.

Versione in vigore dal 11 gennaio 1990, non più in vigore dal 1 marzo 1990 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni
Estremi	Decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415
Capo	III — Disposizioni varie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-urgenti-in-materia-di-finanza-locale-e-di-rapporti-finanziari/art-25-misure-in-materia-sanitaria/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it